



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

www.comune.tadasuni.or.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 15 del 14.02.2020

Oggetto:	Regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n.2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive - Determinazione riduzione rimborso Sindaco con decorrenza 1° gennaio 2020.
-----------------	--

L'anno **Duemilaventi**, il giorno **Quattordici**, del mese di **Febbraio**, alle ore **16,30** regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.:

	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Porcu Mauro	Sindaco	X	
Monagheddu Vincenzo	Vice-Sindaco	X	
Flore Stefano	Assessore		X
Sanna Elena	Assessore	X	
		3	1

Il Sig. Mauro Porcu, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.18.8.2000, n° 267 e ss.mm.ii..

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - per il triennio 2019-2021;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000, in vigore dal 28 maggio 2000, recante: *"Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265"*;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto, a mente del quale: *"Le indennità di funzione per i sindaci ed i presidenti delle province e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella A, allegata al presente decreto"*;

Visto l'art. 82, commi 1, 8 e 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che reca le disposizioni in merito alle indennità di funzione spettanti al sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi dei comuni;

Dato atto che con il richiamato D.M. n. 119/2000, è stato definito il complesso delle norme attuative della L. n. 265/99, nonché sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrare e definite le indennità di Vice Sindaci, degli Assessori e, indirettamente, rispetto a questi ultimi, dei Presidenti dei Consigli Comunali e dei Presidenti dei Consigli Circoscrizionali);

Visto, in particolare, l'art. 12 del D.M. n. 119/2000 che, in riferimento alle parametrazioni percentuali previste nello stesso decreto, dispone che le stesse si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco. L'indennità di funzione del vicesindaco e degli assessori è stabilita, secondo l'art. 4, comma 2, per i comuni con popolazione fino a 1.000 nell'importo percentuale del 15% e del 10% rispetto a quella attribuita al sindaco;

Considerato che l'art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005 (Finanziaria 2006), stabilisce che, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione, nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, i seguenti emolumenti:

- a) - le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
- b) - le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

Atteso che la Corte dei conti - Sez. Autonomie, con Deliberazione depositata in data 21 gennaio 2010, n. 6, ha risolto definitivamente la questione, già esaminata da svariate corti territoriali, inerente l'attuale vigenza dell'art. 1, comma 54, L. 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, rispetto a quanto risultante al 30 settembre 2005, come sopra riportati;

Dato atto che, con la citata deliberazione n. 6/2010, la Sez. Autonomie individua, dunque, la vigente normativa di riferimento per una corretta modalità di calcolo delle indennità degli amministratori degli enti locali. Il magistrato contabile, esaminando la problematica, ricorda che:

- all'art. 1, comma 54, L. n. 266 del 2005, che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità di funzione, dei gettoni di presenza e delle utilità comunque denominate degli amministratori locali, è seguita la nuova disciplina contenuta nell'art. 2, comma 25, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale ha introdotto il comma 11, art. 82, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo che le indennità di funzione di sindaci, presidenti di provincia, assessori comunali e provinciali, determinate ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, potessero essere aumentate con deliberazione della giunta comunale, mentre le indennità di funzione dei presidenti delle assemblee potessero essere aumentate con apposita deliberazione del consiglio comunale;
- è intervenuto sul punto, da ultimo, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che, all'art. 76, comma 3, ha innovato la precedente formulazione dell'art. 82,

comma 11, T.U.E.L., nulla più disponendo in ordine alla facoltà d'incremento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;

- dall'analisi di queste norme, il magistrato contabile fa emergere, evidente, l'attuale intendimento del legislatore di negare ogni ipotesi d'incremento delle indennità, di cui trattasi, rispetto alla misura massima edittale, di cui al D.M. 4 aprile 2000, n. 119 ed ai criteri fissati dal comma 8, dell'art. 82 del T.U.E.L., in un disegno complessivo di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica;

Visto il richiamato art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, conv. in L. 122/2010, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'Interno, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato art. 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province e che sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti;

Visto il Regolamento n. 1 del 5 febbraio 2019, approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna in data 08.01.2019 e pubblicato sul Buras parte I e II - N. 8, di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) e ss.mm.ii., in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive, in particolare, l'art. 2, il quale recita testualmente:

1. *Nell'ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, prevista dall'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva partecipazione all'organizzazione politica di tutti i cittadini, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione, e di contrastare il grave fenomeno dei commissariamenti degli organi di governo degli enti locali per assenza di candidature, la Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 73 della legge regionale n. 2 del 2016, prevede misure per il pieno esercizio del mandato politico finanziate mediante il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale e senza spese a carico degli amministratori degli enti locali della Sardegna.*

2. *Le misure di cui al comma 1, aggiuntive rispetto alle indennità e agli oneri a carico degli enti già previsti dalla legislazione vigente a favore degli amministratori locali, sono corrisposte agli amministratori locali a titolo di rimborso forfettario delle spese connesse con l'esercizio del mandato e gravano sul fondo unico degli enti locali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, secondo quanto disposto dall'articolo 73, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016.*

3. *Il presente regolamento non si applica a sindaci, assessori e consiglieri comunali che ricoprono la carica di consigliere regionale, di deputato o di senatore, che siano titolari di un assegno vitalizio percepito in seguito allo svolgimento di uno o più mandati politici, che ricoprono l'incarico di amministratore o direttore generale nelle amministrazioni del sistema Regione o in società partecipate o controllate dalla Regione.*

Dato atto, altresì, che i rimborsi forfettari a beneficio degli amministratori locali possono essere erogati dai comuni, dalle province e dalla città metropolitana; per gli amministratori comunali i rimborsi sono determinati, nei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive, con deliberazione della Giunta Comunale;

Preso atto che, nella quantificazione del limite massimo del rimborso forfettario attribuibile ai sindaci, diversificato per fasce demografiche dei comuni e, comunque, non superiore al 50 per cento dell'ammontare lordo dell'indennità di funzione loro attribuita, ai sensi dell'art. 82, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ragione dei principi di effettività e di ragionevolezza della spesa, si tiene conto:

- a) di una stima comparativa delle spese connesse alla dimensione demografica e territoriale del comune amministrato;
- b) delle spese di assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato, ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- c) delle diverse forme e modalità di partecipazione del comune all'esercizio delle funzioni svolte a livello sovracomunale.

Rilevato che il Comune di Tadasuni è compreso nella tipologia di comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e che la tabella è la seguente:

Comuni da	fino a	Importo da DM 119/2000	Importo in euro	Riduzione del 10%	% rimborso	Rimborso forfettario su lordo
-	1.000	£ 2.500.000	1.291,14	1.162,03	50	645,57
1.001	3.000	£ 2.800.000	1.446,08	1.301,47	50	723,04
3.001	5.000	£ 4.200.000	2.169,12	1.952,21	40	867,65
5.001	10.000	£ 5.400.000	2.788,87	2.509,98	20	557,77
10.001	30.000	£ 6.000.000	3.098,74	2.788,87	20	619,75
30.001	50.000	£ 6.700.000	3.460,26	3.114,24	15	519,04
50.001	100.000	£ 8.000.000	4.131,66	3.718,49	15	619,75
100.001	250.000	£ 9.700.000	5.009,63	4.508,67	15	751,44
250.001	500.000	£ 11.200.000	5.784,32	5.205,89	15	867,65
500.001		£ 15.100.000	7.798,50	7.018,65	15	1.169,77

Dato atto che i comuni, con la deliberazione della Giunta Comunale, di cui all'art. 3, comma 1, del Regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni eletive, possono attribuire al sindaco, qualora questo non sia amministratore delle province o della città metropolitana e non si trovi in una delle situazioni indicate nell'art. 2, comma 3 dello stesso regolamento, un rimborso forfettario mensile per il pagamento delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo, non superiore ai limiti massimi indicati nell'allegato 1 del regolamento predetto;

Dato atto che con il citato atto deliberativo, la Giunta Comunale può, altresì, attribuire un rimborso forfettario mensile per uno o più assessori comunali e per i consiglieri delegati e che la somma dei rimborsi forfettari attribuiti agli assessori ed ai consiglieri delegati non può, comunque, superare complessivamente il rimborso attribuito al sindaco, ai sensi del comma 1;

Richiamata la propria deliberazione n. 10 del 30/01/2019, con la quale si stabiliva quanto segue:

- *Di prendere atto del regolamento 9/A, approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna, in data 08/01/2019, recante: "Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive";*
- *Di istituire il rimborso forfettario a favore di Sindaco del vicesindaco e degli assessori, entro i limiti previsti dalla tabella allegata al citato regolamento, come appresso riportata, che verranno determinati con successivo atto deliberativo, a seguito dell'emanazione dell'interpretazione autentica richiesta dall'Anci Sezione Regionale di Cagliari, alla Regione Sardegna, sull'esatta applicazione delle norme contenute nel citato Regolamento:*

Vista la nota prot. n. 36 del 15/01/2019, con la quale l'ANCI - Sardegna, chiede al Consiglio Regionale un'interpretazione autentica:

- a) - *in cui venga chiarito che l'applicazione della norma è rivolta anche alle cariche degli organi dei Comuni della Sardegna;*
- b) - *sulla applicabilità del comma 3 dell'articolo 73 ai sindaci in carica alla data di entrata in vigore della legge ovvero a cosa facesse riferimento il legislatore per quanto concerne lo stesso comma 3 dell'articolo 73;*

Vista la nota prot. n. 783/Segr. Pres. del 22/01/2019 del Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, con la quale, in riferimento alla citata nota del 15 gennaio 2019, di cui sopra (reg.ta al prot. Cons. reg. n. 605 del 15.01.2019) ed inerente la richiesta di interpretazione autentica delle disposizioni del Regolamento n. 9 (*Regolamento di attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 - Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna - in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive*), anche al fine di fornire uno spunto collaborativo, evidenzia quanto segue: *"Dalla lettura del testo normativo sembra evincersi che i destinatari del rimborso siano: a livello comunale, i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri delegati (art. 4); a livello provinciale e metropolitano, il sindaco eletto presidente della provincia e il sindaco metropolitano (art. 5, comma 1) nonché i consiglieri provinciali e i consiglieri del consiglio metropolitano di cui all'art. 21 comma 2 della legge regionale n. 2 del 2016 (art. 5, comma 3). Per quanto gli articoli 2 e 3 del Regolamento n. 9, nell'introdurre la disciplina, facciano un generico richiamo agli "amministratori comunali", infatti, sembra chiaro che le disposizioni che*

specificamente disciplinano i rimborsi forfettari (i citati articoli 4 e 5) si riferiscono esplicitamente solo alle categorie di amministratori sopra elencate. Di conseguenza solo ad esse, secondo le modalità individuate dal Regolamento e dalle delibere che verranno adottate a livello comunale e regionale, sembra spettare tale rimborso”;

Ritenuto di stabilire le indennità spettanti al sindaco e agli assessori, nel rispetto del Regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, con decorrenza 1° aprile 2019, che prevede i seguenti limiti:

Carica	% riferita a indennità Sindaco	A Indennità mensile ai sensi D.M. n. 119-2000 Euro	B Rimborso forfettario attribuibile	Euro
Sindaco		1.291,14	max 50% di A	645,57
Vice Sindaco	15%	193,67	Somma complessiva rimborso assessori entro i limiti del rimborso del sindaco	645,57
Assessore	10%	129,11		
Assessore	10%	129,11		

Splicitato che con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21/03/2019, relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, si è preso atto che la misura dell'indennità di funzione mensile spettante al sindaco ed agli assessori comunali, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000, già deliberate per i decorsi anni non hanno subito variazioni, restando, pertanto le stesse confermate anche per l'anno 2019 nei seguenti importi, fino alla data di adozione del presente atto deliberativo:

- a- Sindaco - Indennità mensile spettante € 1.162,02 (Importo base DM 119/2000 € 1.291,14 - riduzione 10% ex art. 1, c. 54, L. n. 266/2005,);
- b- Vice Sindaco - Indennità mensile spettante € 174,30 (Importo base DM 119/2000 € 193,67 - riduzione 10% ex art. 1, c. 54, L. n. 266/2005,);
- c- Assessori - Indennità mensile spettante € 116,20 (Importo base DM 119/2000 € 129,11 - riduzione 10% ex art. 1, c. 54, L. n. 266/2005,);

Atteso che questo Comune al 31-12-2018 ha una popolazione residente di n. 145 abitanti e che, pertanto, per le finalità stabilite dal Regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, rientra nella fascia demografica inferiore a 3.000 abitanti, di cui all'allegato 1 al medesimo regolamento, in base alla quale:

- al Sindaco può essere attribuito un rimborso forfettario mensile per il pagamento delle spese connesse all'esercizio del mandato elettivo pari al 50% dell'intero ammontare dell'indennità di funzione attribuita ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- agli Assessori comunali può, inoltre, essere attribuito un rimborso forfettario mensile non superiore complessivamente al rimborso attribuito al Sindaco;

Ritenuto, per le finalità di cui alla presente deliberazione, con atto della Giunta Comunale n. 23 del 23-07-2019 si era stabilito il rimborso forfettario entro i limiti massimi consentiti dal citato regolamento n. 1/2019 e, pertanto, di doverne fissare il relativo ammontare come appresso:

Carica	% riferita a indennità Sindaco	A Indennità mensile ai sensi D.M. n. 119-2000 Euro	B Rimborso forfettario attribuibile ai sensi Reg. n.1 del 05-02-2019	C Rimborso attribuito Euro
Sindaco		1.291,14	max 50% di A	600,00
Vice-Sindaco	15%	193,67	Somma complessiva rimborso assessori entro i limiti rimborso sindaco	145,00
Assessore	10%	129,11		
Assessore	10%	129,11		65,00

Considerato i magistrati contabili della Corte dei Conti della Sardegna, con le deliberazioni 61, 62, 63 e 64, pubblicate sul sito della sezione regionale di controllo il 27 settembre 2019, hanno confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il quantum del rimborso forfettario spettante agli amministratori locali è determinabile nel rispetto di quanto previsto nella Tabella A del d.m. 119/2000, decurtata in modo permanente del 10%, ex art. 1, comma 54, legge 266/2005 (**Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del. 24/2014, 3/2015 e 35/2016, Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Sardegna, del. 58/2019**).

Ritenuto di dover adeguare tale importi applicando la decurtazione del 10% prevista dall'art. 1, comma 54 della l. n. 266 del 2005, alla stregua anche dei principi affermati dalle SS.RR. della Corte nella deliberazione n. 1 del 2012".

Considerato che i magistrati contabili hanno ribadito che gli enti possono, nell'ambito della propria discrezionalità (ma sempre nei limiti prescritti dal d.m. 119/2000), ricomprendere nell'indennità di funzione tutti quegli oneri rimborsabili connessi alla funzione elettiva, che non siano espressamente vietati o ritenuti tali dalla giurisprudenza di merito, e definire in sede regolamentare, ai fini della loro corresponsione, che gli oneri sostenuti risultino sussistenti, verificabili e riconducibili alla funzione elettiva, così come richiesto dalla normativa vigente

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012, n° 213, come riportato in calce alla presente;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

D E L I B E R A

1) - Di confermare l'istituzione e l'attribuzione dell'indennità a titolo di rimborso forfettario dovuta al Sindaco e agli Assessori comunali, nel rispetto del Regolamento n. 1, del 05-02-2019, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta dell'8 gennaio 2019 e pubblicato sul Buras in data 14-02-2019, di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 (*Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna*) in materia di oneri connessi all'esercizio delle funzioni elettive;

2) - Di stabilire gli importi relativi al rimborso forfettario entro i limiti massimi consentiti dal citato Regolamento, come risultante dal seguente prospetto, con decorrenza dal 1° gennaio 2020:

Carica	% riferita a indennità Sindaco	A Indennità mensile ai sensi D.M. n. 119-2000 Euro	B Rimborso forfettario attribuibile ai sensi Reg. n.1 del 05-02-2019	C Rimborso mensile attribuito Euro
Sindaco		1.291,14	max 50% di A	581,01
Vice-Sindaco	15%	193,67	Somma complessiva rimborso assessori entro i limiti rimborso sindaco	145,00
Assessore	10%	129,11		65,00
Assessore	10%	129,11		65,00

3) - Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1:

- gli importi di cui al precedente punto 2) sono aggiuntivi rispetto alle indennità e agli oneri a carico di questo ente già previsti dalla legislazione vigente a favore degli amministratori locali;
- la somma complessiva del rimborso forfettario attribuito agli assessori (€ 275,00) rientra nei limiti del rimborso attribuito al Sindaco (€ 581,01);
- gli stessi sono corrisposti mensilmente a titolo di rimborso forfettario delle spese connesse con l'esercizio del mandato;
- gli oneri gravano sul fondo unico degli enti locali, di cui all'art. 10 della L.R. n. 2/2007, secondo quanto disposto dall'art. 73, comma 2, della L.R. n. 2/2016;

4) - Di dare atto, altresì, che:

- i rimborsi forfettari connesse alle funzioni elettive, ai fini della loro corresponsione, gli oneri sostenuti devono essere sussistenti, verificabili e riconducibili alla funzione elettiva, così come richiesto dalla normativa vigente.

5) - Di dare atto, altresì, che:

- dell'adozione del presente atto deliberativo verrà data comunicazione al Consiglio Comunale alla prossima seduta;

- il presente atto deliberativo costituisce atto di indirizzo gestionale per i responsabili del servizio amministrativo e del servizio finanziario, ciascuno per le rispettive competenze, ai quali, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, è demandata la liquidazione delle indennità e dei rimborsi dovuti agli amministratori in ragione del loro mandato;

5) - Di impartire al medesimo responsabile servizio finanziario gli opportuni indirizzi affinché vengano adeguati gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019-2021, a copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente atto deliberativo;

6) - Di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente - Amministrazione trasparente.

Con separata votazione unanime **dichiara** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Mauro Porcu

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Pietro Caria

Pareri ai sensi dell'art. 49, 1° comma, d. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Parere di regolarità tecnica e contabile

Si esprime il parere **favorevole** per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa e contabile
Tadasuni 14.02.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Rag. Melas Franco Vellio

Attestato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data odierna, come prescritto dall'art. 37, 3° comma, della L.R. 4/2016, n. 2.

Tadasuni 27.02.2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Pietro Caria

Certifico che la presente deliberazione è **copia conforme** all'originale per uso amministrativo.

27.02.2020

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Caria